FAQ
GESTIONE DEI TIROCINI DI CUI ALLA DGR n °7763 del 17.01.18
AGGIORNAMENTO 29.10.2026

Sommario

1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 2
2. SOGGETTI PROMOTORI 6
3. SOGGETTI OSPITANTI 7
4. DESTINATARI 9
5. TUTORSHIP 14
6. LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI 15
7. ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO 19
8. DURATA DEL TIROCINIO 20
9. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 22
10. CONVENZIONE E PFI 24
11. DID e PSP 28
12. SANZIONI AMMINISTRATIVE 29
13. TIROCINI CURRICULARI 30

1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
1.1	Quali sono le tipologie di tirocinio extracurriculare?	La normativa prevede varie tipologie di tirocini extracurriculari che variano in relazione ai destinatari ed alle finalità del tirocinio, di seguito si propone una sintesi: A) TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO - REINSERIMENTO LAVORATIVO) Il tirocinio extracurriculare rappresenta uno degli strumenti individuati per sostenere l'inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria (COB) da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore. I Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) sono rivolti a: a. soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b. lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c. lavoratori a rischio di disoccupazione; d. soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e. soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014). In questa tipologia di tirocini rientrano anche i TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO in favore di disabili per la copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici o privati **Rif. normativi:** D.G.R. 7763 del 17.01.18 B) TIROCINI EXTRACURRICULARI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE -tirocini extracurriculari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione sono uno strumento a disposizione degli operatori dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari che favorisce l'inclusione sociale delle persone portatrici di diverse fragilità. I beneficiari sono i soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale[1] del servizio pubblico[2]

[1] **Il Servizio sociale professionale** è l'insieme delle attività e prestazioni rese da figure professionali qualificate: gli Assistenti sociali iscritti all'Ordine. Questo servizio offre, tra l'altro, l'informazione e l'orientamento alla rete dei servizi, la valutazione del bisogno, la definizione del progetto individuale, da condividere con la persona/famiglia, l'attivazione e la messa in rete dei servizi e delle risorse.
(Cfr. MLPS nota 6532 del 18 dicembre 2015 "Comunicazione entrata in vigore nuovi standard tecnici CO.)

[2] **Servizio pubblico:** Istituti penitenziari, Tribunale dei minori/Ufficio Servizio Sociale Minori, Agenzie Territoriali Sanitarie, Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, Comuni/Ambiti territoriali per i settori di competenza, Servizi di inserimento lavorativo, ecc.

		Ai fini della regolamentazione per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio pubblico competente in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o sociosanitarie e/o sanitarie, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio. **Rif. normativi:** D.G.R. 5451 del 25.07.16, D.G.R. 7763 del 17.01.18 C) TIROCINI EXTRACURRICULARI PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO (TIROCINI EXTRA UE) I tirocini extracurriculari per cittadini stranieri residenti all'estero (tirocini extra UE) sono rivolti a persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine. **Rif. normativi:** D.G.R. 4732 del 22.01.16 e d.d.u.o. 909 del 12.02.16, D.G.R. 7763 del 17.01.18 D) I TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A STUDENTI NEL PERIODO ESTIVO I Tirocini extracurriculari rivolti a studenti nel periodo estivo sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa ed hanno finalità di orientamento e formazione, non sono propedeutici per l'inserimento lavorativo in quanto si rivolgono a studenti. Quindi possono essere attivati, al pari dei tirocini curriculari e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro ordinamentali, a partire dai 15 anni. Non è pertanto necessario che sia soddisfatta l'età minima per svolgere attività lavorativa (16 anni) e non richiedono il rilascio di DID e PSP. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763 del 17.01.18
1.2	Che cosa sono i tirocini c.d. in mobilità interregionale e quali sono i soggetti abilitati ad attivarli?	I tirocini c.d. in mobilità interregionale sono tirocini promossi da soggetti con sede in Lombardia ma attivati presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio di un'altra Regione/Provincia Autonoma, al di fuori del territorio lombardo. In Lombardia i soggetti promotori abilitati a promuovere questo tipo di tirocinio sono unicamente i seguenti: - Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM; - Centri per l'impiego. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante con le seguenti eccezioni: o in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale; o tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%). **Rif. normativi:** Par. 2.1 Soggetti promotori di cui alla D.G.R. 7763 del 17.01.18

1.3	Quale normativa si applica per la gestione dei tirocini c.d. in mobilità interregionale?	Ai sensi del combinato disposto del par. 2.1 Soggetti promotori e del par. 3.1 Modalità di attivazione della D.G.R. 7763 del 17.01.18, nel caso di tirocini in mobilità interregionale valgono le seguenti regole: • riguardo ai requisiti e all'ammissibilità o meno del soggetto promotore di promuovere tirocini in mobilità interregionale si applica la disciplina della Regione in cui è ubicata la sede operativa del soggetto promotore che intende attivare il tirocinio; • riguardo a tutti gli altri aspetti correlati all'amministrazione e gestione del tirocinio, si fa obbligatoriamente riferimento alla disciplina dove è ubicata la sede ospitante del tirocinio con le seguenti eccezioni: o in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale; o tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (>50%).
1.4	Ci sono eccezioni sui requisiti di ammissibilità per i soggetti promotori con sede in Lombardia che vorrebbero attivare tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio di un'altra Regione/Provincia Autonoma, al di fuori dal territorio lombardo (c.d. in mobilità interregionale)?	No. Se il soggetto promotore ha sede in Lombardia, per attivare un tirocinio fuori dalla nostra regione, dovrà appartenere a una delle categorie indicate dalla D.G.R. 7763 del 17.01.18 per l'attivazione di tirocini c.d. in mobilità interregionale. Attualmente le disposizioni in merito ai tirocini interregionali sono oggetto di confronto tra le Regioni, in particolare sui temi relativi ai requisiti del soggetto promotore per attivare questa tipologia di tirocinio. Fermo restando la normativa soprariportata, in via eccezionale ed esclusivamente nell'ambito della realizzazione della prima fase del Programma Garanzia Giovani, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota del 04/06/15, aveva disposto una deroga sui soggetti abilitati, permettendo l'attivazione di tirocini interregionali anche ai "soggetti accreditati in altre Regioni", ma la Conferenza Stato Regioni nell'accordo sottoscritto il 25/05/17 e di conseguenza le successive linee d'indirizzo regionali di cui alla DGR 7763 del 17.01.18, non hanno recepito tale indicazione.
1.5	Nel caso di attivazione di tirocini in mobilità interregionale, in quale momento va indicata la scelta della normativa?	Nei casi in cui è prevista l'opzione di scelta della normativa da applicare da parte dell'azienda ospitante, precedentemente alla stipula della Convenzione il soggetto ospitante dovrà decidere quale normativa intende applicare, ivi compresa la procedura d'attivazione, il sistema informativo dedicato, i format regionali, l'indennità di partecipazione e, obbligatoriamente, indicarla nella Convenzione, in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.
1.6	Riguardo i tirocini curriculari per percorsi abilitanti per maggiorenni è possibile attivare un tirocinio in mobilità interregionale o svolgere parte del tirocinio presso una struttura ospitante collocata fuori dai confini di Regione Lombardia?	Come indicato dalla Circolare di Regione Lombardia, per quanto attiene i percorsi indicati, i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo. **Rif. normativi:** Circolare Regione Lombardia del 30/07/10

1.7	Nel caso di tirocini curriculari per percorsi abilitanti per maggiorenni è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altra Regione e scontarlo come credito curriculare / formativo?	Non è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altre Regioni, in particolare per OSS, in quanto lo stesso è sperimentato nell'ambito del modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia. **Rif. normativi:** Circolare Regione Lombardia del 30.07.2010
1.8	Ai fini del prolungamento e della ripetibilità dei tirocini destinati a soggetti disabili o svantaggiati ai sensi della legge 381/91, chi può svolgere il ruolo di "soggetto terzo competente"?	Dato che la casistica compresa nella definizione di persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91 è molto ampia, il "soggetto terzo competente" può variare a seconda della tipologia di svantaggio. L'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del servizio pubblico competente per il percorso terapeutico, riabilitativo e/o di inclusione sociale che ha in carico il soggetto che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento. Ad esempio, se si tratta di una patologia psichiatrica, il Centro Psico Sociale potrebbe essere individuato come soggetto terzo competente in quanto ha competenza nell'ambito delle attività ambulatoriali psichiatriche e psicoterapeutiche. Nel caso dei disabili, l'ente competente ai sensi della legge 68/99, è il Comitato Tecnico Provinciale.

2. SOGGETTI PROMOTORI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
2.1	Che tipo di autorizzazione occorre avere per essere soggetto promotore in Lombardia?	I soggetti promotori devono essere accreditati in Lombardia (o avere un'autorizzazione regionale). Gli autorizzati nazionali con sede in Lombardia se non sono accreditati (o autorizzati) all'albo lombardo non possono essere soggetti promotori. Si precisa che tutte le università sono soggetti abilitati ad attivare tirocini senza necessità di richiedere l'accreditamento.
2.2	Sia la convenzione che il PFI devono essere sottoscritti dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante. Per delegare è sufficiente una semplice delega?	Si, è sufficiente la delega di cui all'Allegato 8 – "Incarico sottoscrizione digitale e presentazione telematica", prevista nell'ambito delle Linee attuative di S.I.T.E.C. di cui al D.d.s. n° 15517 del 31 ottobre 2025, o altro atto da cui si evinca il potere di rappresentanza del firmatario.
2.3	Quale è il ruolo dei CPI e delle Istituzioni scolastiche/formative nel caso di tirocini estivi?	Per i tirocini estivi, che devono essere promossi esclusivamente dai CPI, è possibile attivare una convenzione a triplice firma (CPI, Istituzione scolastica/formativa e azienda ospitante) nella quale ci si possa avvalere della istituzione scolastica di provenienza dello studente in qualità di fornitore del tutor formativo. In tal caso il CPI avrà la funzione di presa in carico del tirocinante e di garante dell'effettiva caratteristica extracurriculare del tirocinio. Per questo tipo di tirocinio è richiesto l'invio della Comunicazione Obbligatoria (CO) ma non il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) né la sottoscrizione del Patto di Servizio (PSP). Il PFI potrà essere altresì condiviso oltre che con l'azienda ospitante anche con il tutor formativo fornito dalla istituzione scolastica. Nel caso in cui il tirocinio avesse una prevalenza di formazione curriculare il tirocinio estivo potrà essere attivato dalla stessa istituzione scolastica senza raccordo con il CPI. Infine, nel caso in cui la componente formativa dovesse essere del tutto marginale, il CPI, ovvero altro operatore accreditato, può attivare altre forme di contratto di lavoro. **Rif. normativi:** Nota di Regione Lombardia del 2018 indirizzata ai Dirigenti scolastici, circolare "Chiarimenti in merito alla D.G.R. 7763/2018 (Indirizzi regionali in materia di tirocini)"
2.4	In caso di azienda multi-localizzata, tutti i soggetti promotori accreditati in Lombardia possono attivare un tirocinio presso un'unità operativa ubicata fuori dal territorio lombardo?	No, non tutti in quanto tale tirocinio si configurerebbe come un tirocinio c.d. "in mobilità interregionale". Ai sensi del par. 2.1 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763 del 17.01.18), i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini c.d. "in mobilità interregionale" e cioè presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale, sono unicamente i seguenti: - Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM; - Centri per l'impiego.

3. SOGGETTI OSPITANTI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
3.1	Per l'attivazione dei tirocini l'azienda ospitante deve essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?	Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Conseguentemente, in un'azienda in cui sono presenti tirocinanti il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi. Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà quindi essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con la sezione per i tirocinanti. La sezione tirocinanti del DVR contiene i dati del tirocinante, le mansioni che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto). La Legge di Bilancio 2022, inoltre, ha rafforzato il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei confronti dei tirocinanti: il comma 725 stabilisce, infatti, che "il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81". **Rif. normativi:** D.Lgs. 81/2008, art. 2 e art. 28
3.2	E' possibile attivare un tirocinio presso una società spin-off dell'Ente Promotore?	Fermo restando le caratteristiche e i requisiti dei soggetti ospitanti previsti al par. 2.2 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763 del 17.01.18), è esclusa l'attivazione del tirocinio extracurriculare qualora le informazioni identificative della seconda azienda coincidano con quelle della prima, tale da individuare un'identità sostanziale di un unico soggetto. Per tanto non deve sussistere una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e tra le due aziende del gruppo NON devono riscontrarsi le seguenti caratteristiche: a) stessi obiettivi aziendali/mission; b) unicità della struttura organizzativa e/o produttiva; c) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; d) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; e) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Se l'azienda derivata dallo spin off non possiede le caratteristiche sopra descritte, in presenza dei requisiti previsti dalle Linee di indirizzo regionali al par. 2.2, nulla osta l'attivazione del tirocinio.
3.3	Un tirocinante può svolgere attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo?	Il tirocinante può svolgere l'attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali: • il motivo della trasferta deve essere collegato all'attività formativa prevista per il tirocinante e descritta nel progetto formativo; • il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor e/o da un altro referente aziendale (aventi i requisiti indicati dalla normativa regionale vigente);

		• le coperture assicurative devono prevedere la possibilità che il tirocinante esca dall'azienda per motivi legati al tirocinio. L'azienda dovrà avvisare con il dovuto anticipo il soggetto promotore ogniqualvolta sia prevista una trasferta. Il soggetto promotore dovrà tenere agli atti la relativa documentazione.
3.4	E' vietato attivare tirocini presso aziende famigliari?	Né la normativa nazionale né quella regionale contengono disposizioni specifiche in merito a tale divieto, così come opportunamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai tirocini finanziati GG (nota prot. n. 7435 del 2015).
3.5	Il requisito "essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni" deve essere soddisfatto su ciascuna sede operativa (sulla base del numero di dipendenti assunti)?	L'ottemperanza deve essere sulle singole sedi operative, salvo compensazioni se l'azienda ha più sedi ma che devono essere comunicate agli uffici del Collocamento Mirato del proprio territorio tramite prospetto informativo.
3.6	E' corretto considerare soddisfatto il requisito previsto dalla legge 68 del 1999 nel caso in cui il Soggetto Ospitante, abbia all'interno del suo organico un tirocinante iscritto al collocamento mirato?	Un tirocinante può essere considerato nella quota d'obbligo dell'azienda soggetta agli obblighi della L. 68/99 e quindi ottemperante, solo se il tirocinio è previsto nell'ambito della Convenzione art. 11 della stessa L. 68/99.
3.7	Le aziende multi-localizzate che ospitano un tirocinio promosso da un soggetto accreditato in Lombardia, presso una propria unità operativa ubicata in Lombardia, potrebbero scegliere la normativa della loro sede legale se ubicata in altra regione?	Si. In caso di soggetto ospitante multi-localizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero, come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13, così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. E' inoltre possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale. La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento. **Rif. normativi**: par. 3.1 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763 del 17.01.18)

4. DESTINATARI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
4.1	È possibile attivare un tirocinio extracurriculare in favore di soggetti titolari di una partita IVA?	Si, sia nel caso in cui i titolari di partita IVA rientrino nella categoria "occupati" che nella categoria "disoccupati". Infatti gli indirizzi regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763/2018) hanno previsto la possibilità di attivare un tirocinio extracurriculare per tutti coloro che ricercano un impiego, compresi i soggetti già occupati. **Rif. normativi:** Linee Guida Nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento (25.05.2017); D.G.R. 7763 del 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
4.2	Per soggetti occupati, in cerca di altra occupazione, si intendono solo gli occupati part-time o vengono incluse anche le persone occupate con contratti full time? Per quest'ultima casistica bisogna accertarsi che l'impegno complessivo della persona non superi le 40 ore settimanali oppure è possibile effettuare uno stage anche nel weekend o alla sera?	La disciplina non contiene limitazioni in merito all'impegno orario dell'occupazione in essere. Tuttavia, l'impegno orario cumulativo, derivante dal rapporto di tirocinio e dal rapporto di lavoro, deve essere tale da rispettare le disposizioni sull'orario di lavoro che regolano il contratto di assunzione attivo, ai sensi del D.lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 par. 3.2; FAQ n. 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.11.2017: È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro? Sì. In merito alla possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro, si precisa che allo stato non si ravvisano preclusioni normative. Tuttavia, considerato che la situazione in esame si presenta come potenzialmente elusiva della normativa sull'orario di lavoro, compatibilmente con le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro in essere, occorre prestare particolare attenzione alla normativa sui tirocini. In particolare, si richiama l'attenzione sul progetto formativo e sulle figure dei tutor, considerati quali elementi caratterizzanti il tirocinio formativo al fine della sua distinzione dal rapporto di lavoro.
4.3	I minorenni possono essere destinatari di tirocini extracurriculari?	Sì, nel rispetto dei seguenti requisiti: • 15 anni di età, se studenti con esclusivo riferimento ai tirocini extracurriculari svolti nel periodo estivo (descritti nella FAQ n. 1.1, lettera D); • 16 anni di età, non essendo più soggetto all'obbligo di istruzione, con riferimento a tutte le altre tipologie di tirocinio extracurriculare. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 1

4.4	Che cosa s'intende per "soggetti disoccupati?"	La normativa considera disoccupati: – i soggetti che sono privi d'impiego regolarmente retribuito (quindi che non svolgono alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo) – i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda **pari o inferiore** alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 917/1986: in altre parole, le persone che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore a euro 8.500 per i lavoratori subordinati (compresi gli intermittenti) e i parasubordinati oppure uguale o inferiore a euro 5.500, nel caso di lavoratori autonomi. **Rif. normativi:** Circolare ANPAL n. 1 del 23.07.2019
4.5	Che cosa s'intende per "soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione"?	Sono considerati soggetti occupati le persone che abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente o svolgano attività di lavoro autonomo il cui reddito da lavoro corrisponda a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: reddito superiore a euro 8.500 nel caso di lavoro dipendente o superiore a euro 5.500 nel caso di lavoro autonomo. Tali soggetti potrebbero essere interessati a svolgere un tirocinio per orientarsi verso un'altra attività professionale. **Rif. Normativi:** art. 13 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (con successive modifiche e integrazioni); circolare ANPAL n. 1 del 23.07.2019
4.6	Allievi diplomati o qualificati a seguito di percorsi di IeFP riferiti a percorsi normati (ad esempio "operatore del benessere" o "tecnico dell'acconciatura" o "tecnico di cure estetiche") possono intraprendere un percorso di inserimento lavorativo nel settore attraverso l'attivazione di un tirocinio extracurriculare?	Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
4.7	Cosa si intende per "lavoratori a rischio di disoccupazione"?	Ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D. Lgs. 150/2015 si intendono lavoratori "a rischio di disoccupazione" coloro che non hanno cessato il rapporto di lavoro ma hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e possono, anche in pendenza del periodo di preavviso, rilasciare la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID). **Rif. normativi**: D.lgs. 150/2015 art. 19 comma 4

4.8	Si può attivare un tirocinio ad un ragazzo che non è qualificato come Assistente alla Poltrona e vuole successivamente conseguire la qualifica?	Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è una figura normata a livello nazionale. Non si può attivare un tirocinio extra-curriculare finalizzato ad acquisire competenze relative ad un corso regolamentato a livello nazionale o regionale (ad es. ASA, OSS, Acconciatore estetista, ecc.): il candidato può effettuare un tirocinio extra-curriculare presso uno studio dentistico ma senza incrociare le competenze relative a tale figura professionale.
4.9	Cosa s'intende per lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro?	Possono essere destinatari di tirocini extracurriculari i lavoratori percettori di strumenti d'integrazione salariale. Le integrazioni salariali sono volte a compensare riduzioni dell'orario di lavoro durante periodi di crisi aziendale. Il quadro normativo nazionale (D.lgs. 148/2015) individua due strumenti fondamentali d'integrazione salariale, che si distinguono per le diverse causali, per i quali possono essere richiesti: CIGO (cassa integrazione ordinaria) e CIGS (cassa integrazione straordinaria). La CIGO e la CIGS possono essere richieste da aziende operanti in determinati settori economici. Nei settori non coperti dalla CIGO e dalla CIGS operano, per iniziativa delle parti sociali, i fondi di solidarietà bilaterali, che erogano strumenti d'integrazione salariale in caso di crisi aziendale. Nei settori in cui non siano stati costituiti dei fondi di solidarietà bilaterali interviene il Fondo d'integrazione salariale dell'INPS. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, così come modificati dall'art. 1, commi 191 e 192 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono destinatari dei trattamenti d'integrazione salariale: • I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti; • I lavoratori a domicilio (a decorrere dal 01.01.2022); • I lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualunque tipologia (a decorrere dal 01.01.2022). **Rif. normativi:** D.lgs. 148 art. 1 e 2; legge n. 234/2021; circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022
4.10	Un lavoratore in CIG in deroga a zero ore può attivare un tirocinio extracurriculare con un'altra azienda?	Si. La D.G.R. 7763/2018 stabilisce, al paragrafo 1, che i tirocini extracurriculari sono rivolti, tra gli altri, a lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. A completamento del quadro, la Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021), aprendo ad una revisione organica della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, ha abrogato l'art. 22 del D.lgs. 150/2015 che riguardava gli obblighi di attivazione e di condizionalità per i percettori di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro. La stessa Legge di Bilancio ha rafforzato il principio di subordinazione della fruizione di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro alla partecipazione ad attività di formazione, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze ai fini della ricollocazione. Inoltre, l'art. 8 del D.lgs. 148/2015 regolamenta la compatibilità fra il trattamento d'integrazione salariale e lo svolgimento di un'attività lavorativa. **Rif. normativi:** D. Lgs 148/2015; legge 234/2021 e D.G.R. 7763/2018 (Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini par. 1)
4.11	E' possibile attivare un tirocinio extracurriculare in Italia a favore di cittadini stranieri (nazionalità extra UE) residenti all'estero? Quale normativa si applica?	I cittadini non comunitari (nazionalità extra UE) residenti all'estero che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono attivare un tirocinio in Italia tramite una specifica procedura disposta dalla normativa regionale (D.G.R. 4732 del 22.01.2016 e d.d.u.o. 909 del 12.02.2016). E' anche possibile attivare tirocini extracurriculari a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea ma già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le indicazioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla D.G.R. 7763 del 17 gennaio 2018 - Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini.

4.12	E' possibile attivare un tirocinio per un cittadino straniero con permesso di soggiorno in scadenza e ricevuta di appuntamento per rinnovo?	Il cittadino straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha, in attesa di una risposta ufficiale alla sua istanza, i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno, in particolare può svolgere attività lavorativa, procedere all'iscrizione anagrafica, nonché all'iscrizione al SSN. Tale condizione dovrà comunque essere temporanea in quanto, in caso di cittadino extra UE, il requisito fondamentale per attivare un tirocinio ai sensi della D.G.R. 7763 del 17 gennaio 2018 è che questi risulti "regolarmente soggiornante in Italia".
4.13	E' possibile attivare un tirocinio per un candidato che nei 6 mesi precedenti l'attivazione ha avuto con la stessa azienda un rapporto di collaborazione occasionale per non più di 30 giorni lavorativi?	Le Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763 del 7 gennaio 2018) al par. 3.2 dispongono quanto segue: *"Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.".* La regola sopracitata andrà applicata anche alle prestazioni di lavoro occasionale. Non è possibile svolgere lavoro occasionale o accessorio in concomitanza al tirocinio.
4.14	E' possibile attivare un tirocinio extracurriculare nei confronti di un soggetto che ha un rapporto di lavoro in essere con il potenziale soggetto ospitante?	No, non è possibile attivare un tirocinio extracurriculare in favore di persone con cui il soggetto ospitante ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (ad eccezione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro).
4.15	I cittadini stranieri (di nazionalità extra UE) in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione possono svolgere un tirocinio extracurriculare pari a 40 ore settimanali, oppure devono svolgerlo di 20 ore in analogia con il limite posto dalla normativa allo svolgimento di attività lavorativa (ex art. 14 comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394)?	Il limite di massimo 20 ore settimanali di lavoro per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione si riferisce allo svolgimento di una prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. Il tirocinio, come espressamente indicato nella normativa in materia, costituisce una "misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo" (par. 1 dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25/05/2017". In linea con le indicazioni nazionali, la D.G.R. 7763/2018 stabilisce che "I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro". Pertanto, il limite massimo di impegno di 20 ore settimanali non si applica ai tirocini extracurriculari, ma ai rapporti di lavoro di tipo subordinato. Il tirocinio extracurriculare deve rispettare i limiti orari indicati nella disciplina regionale (par. 3.4 "Durata del tirocinio").
4.16	Qual è l'iter previsto dalla normativa regionale per l'attivazione di un tirocinio a favore di cittadini stranieri (di nazionalità extra UE)?	Per l'attivazione di tirocini EXTRACURRICULARI destinati a cittadini stranieri extra UE residenti all'estero, la normativa regionale di riferimento è la D.G.R. 4732 del 22.01.2016 e il d.d.u.o. 909 del 12.02.2016 che individua come destinatari "le persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda", quindi possono chiedere la promozione di un tirocinio in Lombardia unicamente le persone che sono in possesso di tale requisito alla data di presentazione al Nucleo di Valutazione regionale della domanda di attivazione dei tirocini extra UE.

		Questi tirocini seguono un iter ben preciso: 1) la domanda di tirocinio deve essere presentata a Regione Lombardia da un soggetto promotore abilitato ad operare in Lombardia. L'elenco dei soggetti accreditati è reperibile sul nostro sito istituzionale; 2) entro 60 giorni dalla protocollazione della domanda di tirocinio, il Nucleo di Valutazione regionale della DG Istruzione Formazione e Lavoro dovrà esprimersi in merito all'ammissibilità della stessa, a seguito della verifica della presenza dei requisiti indicati nella normativa. La formalizzazione del visto regionale avverrà con apposito decreto del Dirigente responsabile della U.O. Politiche attive del del lavoro, crisi aziendali e ammortizzatori sociali; 3) i successivi adempimenti dovranno svolgersi presso la sede consolare italiana presente nel Paese di residenza del candidato tirocinante. Il visto d'ingresso verrà rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari esteri; 4) alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, nonché copia della convenzione e del progetto formativo di tirocinio muniti di visto regionale; 5) la persona straniera residente all'estero verrà informata dalla Rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno. Per tutti gli altri aspetti non indicati qui si rimanda alla normativa regionale sopra indicata. Infine, la normativa regionale D.G.R. 7763/2018 prevede la possibilità di attivare un tirocinio extracurriculare nei confronti di un cittadino extra UE solo se regolarmente soggiornante in Italia. In questo caso non sussiste l'obbligo di aderire alla specifica normativa regionale per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia (D.G.R. 4732/2016).
4.17	E' possibile attivare un tirocinio a favore di un candidato che ha svolto presso lo stesso soggetto ospitante servizio civile o prestazioni di collaborazione studentesca per strutture universitarie ex art. 11 del D.lgs. 68/2012?	La lettera c) del paragrafo 3.4 "Limiti all'attivazione dei tirocini" della D.G.R. 7763/2018 afferma, tra le altre cose, che "il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione". A questo riguardo, e in ordine al presente quesito, si ricorda che la definizione dello status giuridico del servizio civile e della collaborazione studentesca resa a strutture universitarie prevede che questi due istituti non siano assimilabili a rapporto di lavoro. In questi termini, dunque, non si ravvisano impedimenti a condizione, però, che il PFI preveda attività e obiettivi differenti rispetto al servizio civile, ovvero alla collaborazione studentesca svolta per il medesimo soggetto ospitante del tirocinio extracurriculare.
4.18	E' possibile attivare un TIS in favore di persona con disabilità priva di residua abilità lavorativa?	Si, con l'accorgimento di acquisire idoneità specifica alla mansione del candidato al tirocinio d'inclusione sociale da parte del medico del lavoro competente, nella cornice del DVR del soggetto ospitante.

5. TUTORSHIP

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
5.1	Cosa si intende per piano di attività che il tutor del soggetto promotore deve predisporre?	Il piano di attività è lo strumento per la calendarizzazione e organizzazione delle verifiche periodiche di avanzamento del progetto formativo che il tutor promotore è tenuto a svolgere con cadenza almeno quindicinale in riferimento a ciascun tirocinante. Esso deve contenere quali elementi minimi: - la data e l'ora del contatto previsto; - il nome e il cognome del tirocinante; - le modalità di verifica. Sono ritenute modalità di verifica ammissibili il colloquio in persona e il contatto telefonico. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il piano di attività può avere la configurazione di un time-sheet contenente le informazioni minime di cui al precedente elenco. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 2.3
5.2	Come deve essere interpretato il limite di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente per ciascun tutor promotore?	Questo vincolo normativo è da intendersi letteralmente: quando un tutor dell'ente promotore raggiunge la soglia massima di venti tirocinanti in attività che ha in carico, può assumere la tutorship di un nuovo tirocinante solo dopo la conclusione di uno dei primi venti tirocini che ha avviato. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 2.3
5.3	Possono essere individuati 2 tutor aziendali in caso di tirocinante che operi presso un'azienda con turnazione?	Sì, la normativa non contiene disposizioni ostative in tal senso. Tutti gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento dell'attività di tutoraggio nonché i nominativi dei tutor responsabili dovranno essere chiaramente esplicitati nel relativo PFI.
5.4	In caso di assenza del tutor aziendale chi firma il registro presenze?	In caso di ferie, malattia, trasferta e altre casistiche analoghe che comportano l'allontanamento temporaneo, e comunque giustificato, per periodi brevi, intendendosi quelli di durata inferiore a 15 giorni solari consecutivi, del tutor aziendale, può essere delegato un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito per accompagnare il tirocinante e per assolvere gli adempimenti amministrativi legati alla gestione del tirocinio. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 2.3 b)
5.5	Cosa si intende per "assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante"?	Si considera "prolungata" una assenza che impedisca e ostacoli lo svolgimento delle attività. Si può assumere come parametro di riferimento convenzionale la durata di chiusura aziendale oltre la quale il tirocinante può richiedere la sospensione del tirocinio, ossia per almeno 15 giorni solari consecutivi. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 2.3

6. LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
6.1	I periodi di "picco delle attività" in cui tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati, comprendono anche le attività "quasi stagionali", ad es. gelaterie?	La stagionalità non è da considerarsi picco di lavoro episodico ma costituisce una caratteristica strutturale di talune attività produttive. La disciplina prevede una durata specifica per i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4
6.2	È possibile attivare un tirocinio extracurriculare con il medesimo tirocinante presso un'azienda appartenente allo stesso gruppo della prima azienda ospitante?	Si. La disciplina, (par. 3.2 lettera c), esclude lo svolgimento di un secondo tirocinio extracurriculare con il medesimo soggetto ospitante, ossia nel caso in cui le informazioni identificative della seconda azienda coincidano con quelle della prima, tale da individuare un'identità sostanziale di un unico soggetto. Pertanto non deve sussistere una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e cioè, se nel rapporto tra le due aziende del gruppo si riscontrano le seguenti caratteristiche: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. **Rif. giurisprudenziali:** Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 dicembre 2009
6.3	È presente un limite di tirocinanti che un'azienda può ospitare?	La normativa prevede che il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio: - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.2

6.4	Come si applicano le modalità di calcolo per determinare il numero massimo di tirocini attivabili?	Ai fini del calcolo del numero di tirocini attivabili dal soggetto ospitante, i due criteri di calcolo di cui al par. 3.2 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (numero di risorse umane presenti e numero dei tirocinanti attivati e assunti nei 24 mesi precedenti) non sono alternativi bensì, stando a un'interpretazione letterale del testo della normativa, è possibile applicare entrambi contemporaneamente.
6.5	I tirocini promossi a vantaggio di soggetti disabili devono essere computati nel limite massimo di tirocini attivabili?	No, i tirocini rivolti a soggetti disabili o svantaggiati non concorrono al computo del numero di rapporti di tirocinio attivati presso il soggetto ospitante. **Rif. normativi:** DGR n. n.7763/2018 paragrafo 4 b)
6.6	Come va inteso il divieto di cui al paragrafo 3.2 f) che preclude l'accesso ai tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo a tutti coloro che risultano iscritti ad un albo professionale?	La clausola fa riferimento al divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurriculare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione. Pertanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione. Un elenco indicativo, non esaustivo, delle professioni regolamentate da provvedimenti legislativi con riferimento a percorsi di competenza regionale è riportata nell'Allegato 6 al Quadro Regionale degli Standard Professionali. A titolo esemplificativo un avvocato ha la facoltà di attivare un tirocinio extracurriculare per mansioni di segreteria, mentre non può adibire un tirocinante alle attività tipiche della professione, ossia che qualificano in modo distintivo l'esercizio dell'avvocatura. Ad esempio, inoltre, il medesimo vincolo si applica alle professioni di acconciatore ed estetista per le quali la specifica legge di settore richiede un percorso di formazione specifico per acquisire l'abilitazione alla professione. La ratio della clausola risiede nell'istanza di evitare un utilizzo improprio della prestazione dei tirocinanti in sostituzione di professionisti. Resta intesa, secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali, la possibilità di attivare tirocini per l'esercizio di attività regolamentate di tipo curriculare, nell'ambito dei piani di studio dei percorsi formativi. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.2 f)
6.7	Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, chi si deve ricomprendere nel conteggio delle risorse umane?	Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere: • il o i titolari d'impresa; • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso; • i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n.142; **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.2
6.8	Per le società chi deve essere considerato titolare?	Il titolare di una società coincide con la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società.

6.9	Il tirocinio può essere attivato per le medesime mansioni svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio?	La normativa di cui al par. 2.2 "Soggetti ospitanti", prevede che il soggetto ospitante, "fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio". Tale divieto si applica anche nel caso in cui nel Piano Formativo Individuale del tirocinante siano previste attività equivalenti a quelle per cui il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per il mancato superamento del periodo di prova o per il superamento del periodo di comporto.
6.10	È possibile attivare un tirocinio extracurriculare per un ragazzo che ha superato l'Esame di Stato come farmacista ma non è ancora iscritto all'Albo, presso un'azienda farmaceutica in cui dovrebbe occuparsi in laboratorio di sviluppo farmaci?	Le linee d'indirizzo regionali, al par.3.2 "Limiti all'attivazione dei tirocini" lettera f), prevedono che "Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione". La clausola fa riferimento al divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurriculare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione. Pertanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione. Nel caso in specie non si riscontra il limite previsto dalla normativa in quanto l'attività che andrà a svolgere il tirocinante è riconducibile a quella del chimico e tecnologo farmaceutico o farmacologo per cui non esiste un ordine professionale specifico. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.2, f)
6.11	E' possibile attivare un nuovo tirocinio per "sostituire" il tirocinante che fruisce del periodo di sospensione?	No. Dato che, come previsto dalla normativa, il tirocinante non deve ricoprire ruoli indispensabili per garantire la continuità delle attività dell'azienda, non è contemplata la possibilità di essere sostituito con altro soggetto come nel caso del personale dipendente.
6.12	E' possibile attivare un tirocinio nel caso in cui la persona abbia svolto attività lavorativa in regime di somministrazione nei due anni precedenti per la stessa azienda ospitante?	Le Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini al par. 3.2 lettera c) prevedono quanto segue: "Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione." Il lavoro in somministrazione non rientra tra le eccezioni previste dalla normativa regionale. Quindi, nel caso in specie, non è possibile attivare un tirocinio presso la stessa azienda nella quale la persona ha svolto missioni in regime di somministrazione nei due anni precedenti.
6.13	E' possibile svolgere un tirocinio in *smart working*?	Sì, la D.G.R. 6382/2022 di Regione Lombardia ha previsto "di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurriculari in modalità smart working nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante". A questo particolare riguardo, in data 13 novembre 2022 Regione Lombardia ha pubblicato una Nota di chiarimento allo scopo di fornire ulteriori indicazioni in merito alla possibilità di svolgere tirocini extracurriculari in modalità *smart working*.

		In particolare, la Nota esplicita che la possibilità di proseguire con lo svolgimento del tirocinio extracurriculare in modalità *smart working* è fatta salva purché l'esperienza formativa avvenga almeno in parte in presenza presso i locali aziendali. **Rif. normativi:** Nota di chiarimento "Tirocini extracurriculari e *smart working*" del 3 novembre 2022
6.14	Si possono attivare tirocini che prevedano lo svolgimento esclusivamente in modalità agile (*smart working*)?	No. Come indicato da Regione Lombardia nella Nota di chiarimento "Tirocini extracurriculari e *smart working*", pubblicata in data 3 novembre 2022, è esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurriculari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile (*smart working)*.
6.15	E' prevista una percentuale minima / massima di giornate da svolgere in presenza?	In caso di svolgimento del tirocinio extracurriculare in modalità *smart working*, è indispensabile assicurare una presenza minima del tirocinante presso i locali aziendali. La percentuale delle ore di svolgimento del tirocinio presso la sede dell'azienda deve essere definita e concordata dalle parti interessate prima dell'attivazione del tirocinio, tenendo in considerazione tipologia e complessità delle competenze da acquisire previste nel Piano Formativo Individuale (PFI).
6.16	In caso di svolgimento in modalità "mista" è obbligatorio per il tirocinante indicare un domicilio in Lombardia per i giorni di attività in presenza?	Si, al fine di garantire la necessaria reperibilità del tirocinante e consentire eventuali controlli da parte dei competenti organi ispettivi a ciò preposti.
6.17	In caso di pendolarismo interregionale, è necessario che il tirocinante indichi un domicilio in regione Lombardia?	No, non è necessario qualora il tirocinante si sposti quotidianamente dal proprio domicilio alla sede di svolgimento del tirocinio.

7. ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

<table>
<tr><th>n.FAQ</th><th>QUESITO</th><th>RISPOSTA</th></tr>
<tr><td>7.1</td><td>Sono un’azienda a chi mi devo rivolgere per attivare un tirocinio?</td><td>Per l’attivazione di un tirocinio extracurriculare l’azienda può rivolgersi ad un soggetto promotore così come definito dalla D.G.R. 7763 del 17.01.18, in sintesi:
<table>
<tr><td>Tirocini extracurriculari per disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015; sospesi; a rischio di disoccupazione; occupati in cerca di altra occupazione</td><td>Tirocini extracurriculari per soggetti disabili e svantaggiati</td><td>Tirocini extracurriculari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale</td><td>Tirocini extracurriculari per studenti durante il periodo estivo</td><td>Tirocini extracurriculari e curriculari in mobilità interregionale</td></tr>
<tr><td colspan="3">- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;
- Centri per l’impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti;
- Servizio pubblico[3] (unicamente per i tirocini extracurriculari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale)</td><td>Centri per l’impiego</td><td>Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;

Centri per l’impiego</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.2</td><td>Perché inserendo la COB vengono automaticamente caricati i dati del soggetto promotore anziché quelli dell’azienda ospitante?</td><td>Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) è un sistema standardizzato per la registrazione obbligatoria del percorso lavorativo della persona. Nella sezione 4.1 del modulo di registrazione (sezione “Tirocini”) vengono inseriti sia i dati dell’ente promotore che quelli del soggetto ospitante.</td></tr>
</table>

[3] servizi della Giustizia, Agenzie Territoriali Sanitarie, Aziende Socio-Sanitarie Territoriali, Comuni/Ambiti territoriali per i settori di competenza, Servizi di inserimento lavorativo, ecc.

8. DURATA DEL TIROCINIO

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
8.1	In quale modo l'azienda ospitante/ente promotore devono procedere per l'interruzione del rapporto di tirocinio?	l tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore solo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone comunicazione formale alle parti secondo i tempi e le modalità eventualmente concordati nella Convenzione. Il tirocinante, per poter interrompere il tirocinio, deve predisporre una comunicazione scritta che ne indichi le motivazioni e consegnarla ai tutor del soggetto promotore e ospitante, secondo i tempi e le modalità eventualmente indicati nel Piano Formativo Individuale. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4
8.2	Il limite dell'orario notturno fino alle ore 23,00 è da intendersi applicabile anche per quelle aziende che prevedono attività fino alle 24,00 o oltre? (ad es. bar). E per le aziende che prevedono lavoro nei giorni festivi e prefestivi?	Qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifica lo svolgimento del tirocinio in orario notturno nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente in particolare per i minori, questo può essere previsto. Nell'ambito delle giornate di svolgimento e dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire in particolare deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, tenendo conto anche del riposo settimanale ivi compreso, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. **Rif. Normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4
8.3	Il periodo di chiusura formalizzata del soggetto ospitante può essere comunicato in itinere?	Il periodo di chiusura può essere comunicato in itinere. Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare alle parti (soggetto promotore e tirocinante) eventuali periodi di chiusura formalizzata che intercorrono nell'arco temporale di svolgimento del tirocinio, fermo restando il rispetto della soglia minima di durata di 2 mesi (per i tirocini in favore di soggetti disabili e svantaggiati non è prevista una soglia minima). **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4
8.4	L'assenza del tirocinante per diversi giorni consecutivi, senza darne comunicazione e in assenza di un giustificato motivo, legittima l'interruzione del tirocinio da parte del soggetto promotore/ospitante?	L'assenza prolungata del tirocinante senza alcuna comunicazione e giustificazione può essere causa di interruzione del tirocinio. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4

8.5	I tirocini che prevedono l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 possono essere prorogati?	Si, a condizione che vengano inserite competenze aggiuntive EQF di almeno livello 4. Nel caso di tirocini di durata iniziale pari a 6 mesi, se il profilo professionale indicato nel PFI predisposto al momento dell'avvio del tirocinio non prevede altre competenze di livello EQF 4 da programmare, ai fini della proroga per altri 6 mesi, è possibile inserire una o più delle competenze indipendenti previste nel QRSP, purché di livello EQF 4 e coerenti con il profilo professionale individuato al momento dell'avvio del tirocinio (cfr. FAQ n° 10.10).
8.6	In quali casi è contemplata la sospensione del tirocinio?	Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione del tirocinio, inoltre, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinante. **Rif. Normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4
8.7	Per quanto tempo il tirocinio può essere sospeso per maternità prima di procedere con la cessazione?	Le linee guida che disciplinano la gestione dei tirocini (D.G.R. 7763 del 17.01.18) non prevedono un tempo massimo di sospensione per malattia o maternità, in quanto la valutazione circa l'efficacia formativa dell'esperienza di tirocinio è affidata alle parti. Pertanto, qualora la scadenza naturale inizialmente programmata ricada nel periodo di sospensione per maternità opportunamente certificato, le parti interessate potranno concordare l'interruzione del tirocinio per impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.

9. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
9.1	Come si calcola l'indennità di partecipazione?	Il paragrafo 3.8 delle Linee d'indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763/2018) stabilisce l'ammontare dell'indennità di tirocinio e dispone che "l'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini dell'80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore all'80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili". Tale riduzione proporzionale (da 500 euro, 400 o 350 a seconda dei casi, all'importo minimo di 300 euro) deve essere calcolata sulla base dei giorni previsti all'interno del Piano Formativo Individuale (PFI) e sulla base delle presenze effettive (indipendentemente dal fatto che il tirocinio sia svolto presso i locali aziendali oppure nella modalità di smart working), calcolate sempre sulle giornate stabilite dal Progetto Formativo. In ogni caso, qualora il calcolo della riparametrazione comporti una riduzione dell'indennità al di sotto di 300 euro, comunque dovrà essere corrisposto l'importo minimo previsto dalla normativa regionale pari a 300 euro. Qualora a seguito dell'attivazione del tirocinio il tirocinante non svolga nemmeno un giorno di presenza, fermo restando la facoltà del soggetto ospitante di interrompere il tirocinio, l'obbligo di corrispondere l'indennità non sussiste.
9.2	E' previsto un limite massimo all'indennità di partecipazione al tirocinio?	La normativa vigente (paragrafo 3.8 delle Linee d'indirizzo regionali in materia di tirocini – D.G.R. 7763/2018) indica gli importi minimi da erogare in qualità di indennità di partecipazione; certamente è facoltà dell'azienda, se ritiene opportuno e congruo, erogare una somma superiore, fermo restando però che si tratta pur sempre di un'indennità percepita dal tirocinante a fronte della partecipazione ad un percorso di formazione in azienda e non di una retribuzione vera e propria corrisposta per una prestazione di lavoro. Pertanto, data la natura dell'istituto del tirocinio, quale metodologia formativa nonché misura di politica attiva finalizzata alla occupabilità, inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, al fine di evitare distorsioni nell'utilizzo di tale strumento, s'invita ad evitare indennità di partecipazione dell'ammontare molto alto che potrebbero essere ritenute assimilabili ad una retribuzione da lavoro dipendente, in sede di controllo da parte dei competenti organi ispettivi a ciò preposti.
9.3	E' possibile cumulare l'indennità mensile di partecipazione con strumenti di sostegno al reddito (Naspi, CIG)?	Sulla compatibilità tra indennità di partecipazione percepita in caso di tirocinio e indennità di disoccupazione, l'INPS nella circolare n. 174 del 23.11.2017, al punto 1 chiarisce che: 1. sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente; 2. nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell'assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI e

		il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.8; circolare INPS n. 174 del 23.11.2017
9.4	Quali sono le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge di Bilancio 2022 in merito all'indennità di partecipazione?	Tra i precetti della Legge n. 234 del 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), il comma 721, lett. b) prevede il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, il cui importo è già stabilito dagli attuali indirizzi regionali in materia di tirocini extracurriculari (D.G.R. 7763/2018). Al riguardo, il successivo comma 722 stabilisce che "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lett. b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6000 euro".

10. CONVENZIONE E PFI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
10.1	Nell'intestazione della Convenzione è presente l'indicazione di inserire un numero, cosa s'intende?	Il sistema SITEC genera un "Id" collegato alla Convenzione di tirocinio. E' questo il numero che verrà indicato nell'intestazione della Convenzione. Non coincide con il numero di protocollo che il sistema attribuisce all'atto dopo la sua formalizzazione.
10.2	Sulle Convenzioni la marca da bollo è obbligatoria, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 n. 1 marca da bollo da €16,00 ogni 4 facciate?	Non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 ma la marca da bollo da 16 € è obbligatoria in base all'Art.2 – Tab. A) del D.P.R. 642/1972. **Rif. normativi:** D.P.R. 642/1972
10.3	Come si effettua il pagamento sul nuovo sistema SITEC?	Il pagamento con pagoPA può essere effettuato a sistema sia dal soggetto promotore, sia dal soggetto ospitante. E' inoltre prevista la possibilità di caricare a sistema la ricevuta del pagamento realizzato con modello F24.
10.4	Quali esenzioni sono previste rispetto al pagamento della marca da bollo in convenzione di tirocinio?	Le esenzioni attualmente previste dalla legislazione fiscale vigente rispetto al pagamento della marca da bollo in convenzione di tirocinio sono le seguenti: • atto esente ex Art.82 comma 5 del Dlg 117 del 2017 (in cui almeno uno dei contraenti sia ETS); • atto essente ex Art.27 bis allegato B del DPR 642 del 1972 (in cui almeno uno dei contraenti sia ONLUS); • Art.16 allegato B del DPR 642 del 1972 (in cui entrambi i contraenti siano PA).
10.5	L'apposizione della marca da bollo è richiesta tanto per le convenzioni curriculari quanto per quelle extracurriculari?	Sì, per ogni tipo di convenzione.
10.6	La marca da bollo può essere pagata sia elettronicamente tramite pagoPA, sia mediante altri canali?	Sì, è ammesso anche il pagamento del bollo tramite modello F24.
10.7	Nel PFI possono essere programmate competenze riferite a più di un profilo professionale contenuto nel QRSP?	Si, a condizione che siano coerenti con la programmazione complessiva degli obiettivi formativi e l'ambito di inserimento in azienda.
10.8	Quali sono le mansioni elementari legate alla sfera privata che non possono essere inserite nel PFI?	Possono ritenersi mansioni elementari quelle riferite a livello EQF 1 **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.3 c)

10.9	Qual è il documento che fornisce indicazioni su quali siano le mansioni "elementari" per le quali non può essere realizzato un tirocinio?	Il documento è il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), pubblicato sul portale di Regione Lombardia.
10.10	Un tirocinio con PFI programmato per una sola competenza di livello EQF 4 può durare o essere prorogato fino a 12 mesi? Oppure tutte le competenze inserite nel PFI devono avere livello EQF 4?	Per l'attivazione di un tirocinio extracurriculare il PFI deve contenere almeno 2 competenze di cui almeno una competenza tecnico professionale. Non è possibile avviare tirocini che riguardano esclusivamente competenze di base e trasversali (tranne nel caso di tirocini attivati in favore di disabili/svantaggiati). Per poter attivare un tirocinio della durata di 12 mesi è necessario che tutte le competenze indicate nel PFI di partenza siano riferite ad un livello EQF 4 o superiore. Un tirocinio di durata inizialmente programmata pari a 12 mesi non può essere prorogato (salvo nei casi previsti dalla normativa per i soggetti destinati a soggetti disabili/svantaggiati). E' possibile avviare un tirocinio il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 e una durata iniziale pari a 6 mesi e poi prorogarlo per altri 6 mesi, quindi completare la durata massima prevista, solo a condizione che si preveda l'acquisizione di almeno una nuova competenza referenziata con EQF di livello 4. Nel caso di tirocini di durata iniziale pari a 6 mesi, se il profilo professionale indicato nel PFI predisposto al momento dell'avvio del tirocinio non prevede altre competenze di livello EQF 4 da programmare, ai fini della proroga per altri 6 mesi, è possibile inserire una o più delle competenze indipendenti previste nel QRSP, purché di livello EQF 4 e coerenti con il profilo professionale individuato al momento dell'avvio del tirocinio. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.4
10.11	Se si attiva un tirocinio con competenze di livello EQF 2 o 3, è possibile effettuare una proroga per consentire l'acquisizione di una competenza EQF 4?	Sì, un tirocinio di 6 mesi che preveda inizialmente l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di livello 2 e 3, può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4. Si precisa che l'opzione di prorogare il tirocinio è prevista una volta sola e per un massimo di ulteriori 6 mesi. **Rif. normativi**: DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
10.12	Quante volte è possibile prorogare un tirocinio?	L'opzione di prorogare il tirocinio è prevista una volta sola. La proroga e la durata dovranno rispettare le condizioni e i limiti stabiliti al paragrafo 3.4 delle Linee d'indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763/2018). Si ricorda che, al momento della predisposizione del PFI, soggetto promotore e soggetto ospitante hanno il compito di valutare attentamente la situazione di partenza del candidato ed individuare le competenze che sarà chiamato ad acquisire, stabilendo modalità e tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
10.13	Come ci si comporta nel caso in cui nella classificazione dei settori economico-professionali riportata nel QRSP non sia presente l'area di attività (ADA) oggetto del tirocinio?	Le competenze di riferimento da selezionare per i tirocini sono quelle del QRSP che contiene oltre 200 competenze e 450 profili. Se la competenza ricercata non è presente nel QRSP, il tirocinio non può essere attivato.

10.14	Chi deve farsi carico delle misure di tutela degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro?	Il datore di lavoro dell'azienda/ente ospitante è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e della messa in atto delle misure obbligatorie di tutela dei lavoratori, così come stabilito dalla normativa, dandone puntuale informazione al soggetto promotore.
10.15	Il tirocinio si deve concludere con il rilascio di un attestato di competenze al tirocinante?	E' opportuno, ma non obbligatorio, che al termine del tirocinio il soggetto promotore provveda a rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al QRSP, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina della procedura di individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC) normata in Lombardia dalla D.G.R. 7721 del 28.12.2022. Le specifiche modalità attuative di questa disposizione sono dettagliate dalla DGR 3880/2025, interamente dedicata alla messa in trasparenza delle competenze acquisite in esito ai tirocini extracurriculari. **Rif. normativi:** D.G.R. 7763/2018 paragrafo 3.7; D.G.R. 7721/2022 paragrafo 2; D.G.R. 3880/2025
10.16	Come vengono certificate le competenze al termine di un tirocinio?	La certificazione delle competenze avviene su richiesta del tirocinante ed è finalizzata all'ottenimento di un'attestazione delle competenze acquisite attraverso l'esperienza di tirocinio, nel rispetto della normativa nazionale e della disciplina regionale vigenti, ai fini della spendibilità nel mondo del lavoro o in termini di "credito formativo" in caso di reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Sono certificabili unicamente le competenze codificate nel QRSP, inserite nel progetto formativo del tirocinio, se acquisite nella loro interezza: non sono certificabili singole conoscenze o abilità. Salvo disposizioni specifiche previste da bandi pubblici di finanziamento di tirocini extracurriculari, ai fini del rispetto del paragrafo 3.7 della D.G.R. 7763/2018 è sufficiente il rilascio al tirocinante della certificazione delle competenze di prima parte di cui alla D.G.R. 7721/2022.
10.17	Un tirocinante, nell'ambito di un tirocinio extracurriculare, può svolgere le mansioni di cui al progetto formativo in una trasferta (comprensiva di pernottamento). In questo caso, il soggetto promotore deve conservare i documenti al riguardo?	Si. Il tirocinante può svolgere l'attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali: • il motivo della trasferta deve essere collegato all'attività formativa prevista per il tirocinante e descritta nel progetto formativo; • il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor e/o da un altro referente aziendale (aventi i requisiti indicati dalla normativa regionale vigente); • le coperture assicurative devono prevedere la possibilità che il tirocinante esca dall'azienda per motivi legati al tirocinio. L'azienda dovrà avvisare con il dovuto anticipo il soggetto promotore ogniqualvolta sia prevista una trasferta. Il soggetto promotore a sua volta dovrà tenere agli atti la relativa documentazione.
10.18	Cos'è SITEC e quali sono i tempi di implementazione nel suo utilizzo?	Dal 20 giugno 2025 è online la nuova piattaforma SIUF del sistema unico regionale per l'attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculari, denominata S.I.T.E.C., quale esclusiva "porta d'accesso" ai fini della promozione e dell'attuazione dei tirocini extracurriculari. E' prevista una fase transitoria fino al 15 gennaio 2027, in cui è possibile utilizzare la documentazione cartacea "aggiornata" per l'avvio dei tirocini extracurriculari con firma olografa e marca da bollo tradizionale, nel qual caso l'invio della COB riassorbirà gli obblighi di comunicazione che erano richiesti dalla piattaforma GEFO. In caso di presenza di sistemi informativi interni del promotore è data la possibilità di utilizzo della modulistica antecedente all'emanazione del D.d.s. n° 8570 del 18 giugno 2025.

		Con riferimento ai bandi approvati prima del 18 giugno 2025 è prevista la possibilità di utilizzare la modulistica in uso alla data di pubblicazione del bando stesso. La documentazione aggiornata si trova in allegato al D.d.s. n° 15517 del 31 ottobre 2025 (allegati Linee d'attuazione S.I.T.E.C). Per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma S.I.T.E.C., è possibile trovare i video tutorial di utilizzo di SITEC sul portale di Regione Lombardia al seguente link: https://www.regione.lombardia.it/istruzione-formazione-e-lavoro/formazione-per-il-lavoro/siuf-la-formazione-a-portata-di-click-video-tutorial-formativi **Rif. normativi:** D.d.s. n° 15517 del 31 ottobre 2025, Linee d'attuazione S.I.T.E.C., allegati Linee d'attuazione S.I.T.E.C
10.19	In caso di tirocini extracurriculari finanziati con contributi pubblici o Fondi comunitari che prevedano l'uso di loghi, quali sono le indicazioni con riferimento all'uso di quest' ultimi?	In caso di tirocini legati a finanziamenti con contributi pubblici o Fondi comunitari, nel periodo transitorio, è possibile utilizzare la versione cartacea inserendo i loghi relativi al finanziamento di riferimento, con la sola eccezione del bando ZeroNeet per cui è stata prevista l'obbligatorietà di utilizzo della piattaforma S.I.T.E.C.
10.20	Per tutti i tirocini per cui è stata stipulata una convenzione (individuale o collettiva) prima del 20 giugno 2025, quale modulistica va utilizzata per la loro attivazione / proroga?	Per tutti i tirocini la cui convenzione (individuale o collettiva) è stata stipulata prima del 20 giugno 2025 si continuerà la chiusura dell'iter solo in modalità cartacea, con la nuova modulistica aggiornata. In caso di presenza di sistemi informativi interni del promotore è data la possibilità di utilizzo della modulistica antecedente all'emanazione del D.d.s. n° 8570 del 18 giugno 2025.
10.21	E' possibile realizzare in S.I.T.E.C. tirocini d'inclusione sociale, ovvero tirocini in mobilità interregionale o promossi in soggetti ospitanti multi-localizzati su più Regioni?	No, non è possibile realizzare in S.I.T.E.C. tirocini d'inclusione sociale, ovvero tirocini in mobilità interregionale o promossi in soggetti ospitanti multi-localizzati su più Regioni. L'attivazione di queste funzionalità sarà prevista solo mediante appositi futuri provvedimenti amministrativi.
10.22	E' possibile stipulare in S.I.T.E.C. una convenzione collettiva di durata quinquennale?	Si, la durata massima di una convenzione collettiva stipulata in S.I.T.E.C. è di durata quinquennale.

11. DID e PSP

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
11.1	Qual è la documentazione amministrativa per attivare un tirocinio extracurriculare in favore di soggetti disoccupati?	Il tirocinante, al fine dell'attivazione del tirocinio, non è obbligato al rilascio della DID, ad **eccezione** del tirocinante che si trovi in stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. 150/2015. Per i percettori di Naspi, DisCOll, Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) o Assegno di inclusione (ADI), **è obbligatorio, oltre al rilascio della DID, sottoscrivere un PSP**. In relazione ai Tirocini extracurriculari rivolti a **studenti nel periodo estivo** sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa ed hanno finalità di orientamento e formazione, non sono propedeutici per l'inserimento lavorativo in quanto si rivolgono a studenti. Pertanto, possono essere attivati, al pari dei tirocini curriculari e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro ordinamentali, a partire dai 15 anni. Non è pertanto necessario che sia soddisfatta l'età minima per svolgere attività lavorativa (16 anni) e non richiedono il rilascio di DID e PSP. Disposizioni diverse e specifiche per la Presa in Carico possono essere previste nell'ambito di tirocini finanziati da Regione Lombardia.

12. SANZIONI AMMINISTRATIVE

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
12.1	Quali sono le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge di Bilancio 2022 in materia di disciplina sanzionatoria dei tirocini?	I precetti della Legge 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) riguardano il ricorso fraudolento al tirocinio: il comma 723 stabilisce che "il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente". La violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 comporta l'applicazione a carico del soggetto ospitante della pena di un'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. A questo proposito, tuttavia, l'ultimo periodo del comma 723 fa salva la possibilità – in capo al tirocinante e, dunque, su domanda di quest'ultimo – di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

13. TIROCINI CURRICULARI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
13.1	Riguardo i tirocini curriculari per percorsi abilitanti rivolti a maggiorenni, è possibile attivare un tirocinio in mobilità interregionale o svolgere parte del tirocinio presso una struttura ospitante collocata fuori dai confini di Regione Lombardia?	Come indicato dall'apposita Circolare di Regione Lombardia, per quanto attiene i percorsi indicati, i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo. **Rif. normativi:** Circ. RL del 30.07.2010
13.2	Nei tirocini curriculari per percorsi abilitanti rivolti a maggiorenni è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altra Regione e scontarlo come credito curriculare/formativo?	Non è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altre Regioni, in particolare per OSS in quanto lo stesso è sperimentato dal modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia. **Rif. normativi:** Circ. RL del 30.07.2010
13.3	Nei tirocini curricolari il soggetto promotore può farsi carico della formazione obbligatoria?	Sì, ma è necessario che tale scelta venga specificata nella Convenzione, con il conseguente adeguamento del Piano Formativo Individuale (PFI).
13.4	Quali sono gli adempimenti richiesti per attivare un tirocinio curriculare, da svolgere in azienda italiana, da parte di persona extracomunitaria, munita di permesso di soggiorno francese, studente presso un'università francese?	Nel caso di attivazione in Italia di tirocini curriculari promossi da une ente formativo estero, la procedura di riferimento (regole e modulistica) è la normativa sui tirocini del paese dove ha sede il soggetto promotore. Azienda ospitante e soggetto promotore dovranno definire le rispettive responsabilità in relazione alle coperture assicurative e antinfortunistiche. Resta inteso che l'inserimento del tirocinante in azienda dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa italiana sui temi della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.
13.5	Nel caso di attivazione di un tirocinio curriculare a favore di uno studente che frequenta un percorso di formazione presso un ente formativo estero, è possibile anche ricorrere a un soggetto promotore abilitato ad operare sul nostro territorio?	La disciplina regionale prevede che per i tirocini curriculari i soggetti promotori sono le istituzioni educative titolari dei percorsi a cui sono iscritti i tirocinanti. Inoltre, se il tirocinio è realizzato nell'ambito di programmi comunitari, si applica la specifica regolamentazione da essi prevista: "I tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, come il *Lifelong Learning Programme*". La normativa, inoltre, specifica che il ruolo di soggetto promotore può essere assunto da soggetti collegati all'istituzione educativa a cui è iscritto il tirocinante, purché in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini. Ne consegue che le istituzioni educative estere possono avvalersi della collaborazione di istituzioni educative partner, operanti nel territorio lombardo, tra quelle ammesse dalla normativa regionale a promuovere tirocini curriculari: istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, istituzioni universitarie comprese le AFAM, istituzioni formative accreditate ai servizi d'istruzione e formazione professionale di cui alla l.r. 19/2007.

13.6	In base alla normativa nazionale vigente, chi è il soggetto competente in materia di regolamentazione dei tirocini curriculari?	La regolamentazione dei tirocini curriculari non è di competenza regionale. Le Linee d'indirizzo regionali in materia di tirocini (D.G.R. 7763/2018) disciplinano solo parzialmente l'attivazione di tirocini curriculari (vedi par. 4.2). Per quanto riguarda i soggetti promotori, l'attivazione dei tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati. A questo tipo di tirocini si applica la disciplina prevista dai regolamenti di ateneo o degli istituti di formazione e delle scuole superiori interessati. Regolamenti, questi, che possono essere adottati sulla base dei principi contenuti nella normativa statale, costituita dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142. I tirocini curriculari non sono soggetti a comunicazioni obbligatorie (CO), quindi – a differenza di quanto richiesto nel caso dei tirocini extracurriculari – il soggetto ospitante / azienda non deve comunicare l'avvio del tirocinio sul sistema informativo regionale SIUL COB. La convenzione di tirocinio è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative, ecc.